

Avv. Valeria Gritti
Corso Garibaldi 59/1
16043 – Chiavari (GE)
valeria.gritti@ordineavvgenova.it

Avv. Luca Violato
Corso Garibaldi 59/1
16043 – Chiavari (GE)
luca.violato@ordineavvgenova.it

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale richiesta di misura cautelare ex artt. 669 sexies e/o 700 c.p.c.

e con richiesta di notificazione ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse di **COSTANZO TOSCA MARIA**, nata a Torino (TO) il 12 dicembre 1972, residente in Acireale (CT), via Alcide De Gasperi 21, cod. fisc. CSTTCM72T52L219Y, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Valeria Gritti (cod. fisc. GRTVLR84P42C621M – pec: valeria.gritti@ordineavvgenova.it – fax n. 0185 370813) e Luca Violato (cod. fisc. VLTLCU88C31D969B – pec: luca.violato@ordineavvgenova.it, fax n. 0185 370813), e domiciliata presso il loro studio in Chiavari (GE), Corso Garibaldi 59/1, in forza di mandato allegato al presente ricorso depositato telematicamente

contro

Ministero dell'Istruzione (già M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro in carica;

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nonché, ove ritenuto, nei confronti di

tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità a.s. 2020/2021, e trasferiti, all'esito della stessa, nelle sedi scolastiche della Provincia di Catania, per la classe di concorso A009 (discipline grafiche, pittoriche e scenografiche)

per il riconoscimento

del diritto alla precedenza ex art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nella procedura di mobilità indetta per l'anno scolastico 2020/2021.

* * *



Premesso che:

1) La Prof. Tosca Maria Costanzo è docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A009 (discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), assunta con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 30 novembre 2015, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (doc. 1) e titolare di cattedra presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Majorana-Giorgi di Genova (codice scuola: GEIS018003).

2) Con Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 (doc. 2), era disciplinata la procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2020/2021.

3) La ricorrente, intendendo partecipare alla predetta procedura di mobilità, presentava domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2020/2021 tramite il portale "Istanze Online" del sito internet del Ministero dell'Istruzione (doc. 3), indicando le seguenti scuole di preferenza:

- 1 Comune A028 CT ACIREALE
- 2 Scuola CTIS008004 CT IS FILIPPO BRUNELLESCHI
- 3 Scuola CTSL01000A LICEO ARTISTICO EMILIO GRECO CATANIA CT
- 4 Scuola CTSD02000E LICEO ARTISTICO STATALE M.M. LAZZARO CT
- 5 Scuola CTSL020001 CT MUSCO
- 6 Scuola CTIS03900Q CT I.I.S. E. FERMI - GUTTUSO
- 7 Scuola CTIS01200Q CT IS RAPISARDI PATERNO'
- 8 Scuola CTSL01050Q CT CATANIA
- 9 Scuola CTSL01004E CASA CIRCONDARIALE PIAZZA LANZA CT
- 10 Comune C351 CT CATANIA
- 11 Provincia CT CT CATANIA
- 12 Comune F158 ME MESSINA
- 13 Provincia ME ME MESSINA
- 14 Provincia SR SR SIRACUSA
- 15 Provincia RG RG RAGUSA

4) Al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto di precedenza ex art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la ricorrente allegava alla predetta domanda la seguente



documentazione: *sub* 3 “Dichiarazione legge 104” (doc. 3 C) – *sub* 4 “Legge 104 relazione CTU e Omologa Giudice” (doc. 3 D) – *sub* 5 “Pluridichiarazione sostitutiva” (doc. 3 E).

5) Infatti, la ricorrente è la figlia ed unica familiare di riferimento, che assiste il padre, signor Vincenzo Costanzo, nato ad Acireale (CT) il 16 marzo 1943, ed ivi residente, assieme alla moglie, Agata Reitano, ed alla figlia, Tosca Maria Costanzo, in via Alcide De Gasperi 21, come da certificati contestuali di residenza e di stato di famiglia che si allegano *sub* doc. 4 A e doc. 4 B.

6) Il signor Vincenzo Costanzo è stato riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità *ex art.* 3, comma III, Legge 104/92, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 18 dicembre 2019 (doc. 5), essendo lo stesso affetto da stato cachettico, allettato, sottoposto a ossigenoterapia continua per via della sua grave insufficienza respiratoria cronica, nonché impossibilitato alla deambulazione autonoma, come da relazione di ATP del 18 luglio 2019, a firma della CTU, Dott. Chiara Napoli, la quale ha accertato che “le gravissime condizioni” dello stesso, “rendono il paziente incapace di attendere agli atti quotidiani della vita” (doc. 6).

7) Tuttavia, si precisa che il sistema di Istanze Online predisposto dal Ministero dell’Istruzione, pur prevedendo al punto 29) la possibilità di indicare la “Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92, nei limiti previsti dall’art. 13, comma 1, punto IV, del contratto di mobilità”, ne consente la compilazione soltanto a chi inoltra domanda per la mobilità provinciale e non anche per chi intenda inviare la domanda per il trasferimento interprovinciale.

Questo è il motivo per il quale la ricorrente è stata costretta a far valere la sopracitata precedenza *ex art.* 33, comma V, Legge 104/92, soltanto allegando alla propria domanda i soprarichiamati documenti, ed ha, successivamente, inoltrato a



mezzo PEC (e quindi non tramite il sistema di Istanze Online che non lo permetteva) altra identica domanda, debitamente compilata al punto 29) mediante l'indicazione della Provincia di Catania (doc. 7).

8) A seguito delle predette domande, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova comunicava alla Prof. Costanzo il punteggio e i dati che sarebbero stati presi in considerazione per la valutazione della sua domanda di trasferimento, nei quali, però, non era ricompreso il diritto di precedenza ex art. 33, commi V e VII, Legge 104/92 (doc. 8).

9) All'esito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, il Ministero resistente comunicava alla ricorrente che “non [aveva] ottenuto il movimento richiesto” (doc. 9).

10) Quanto sopra, nonostante i vari trasferimenti interprovinciali disposti dal Ministero dell'Istruzione in relazione ai docenti in servizio presso l'ambito provinciale di Genova (doc. 11), e nonostante i vari trasferimenti provinciali e interprovinciali, disposti in Sicilia, ed in particolare nella provincia di Catania, come da bollettini dei movimenti dei docenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (doc. 10 A e doc. 10 B), da cui si evince che risultano essere stati trasferiti nella provincia di preferenza indicata dalla Prof. Costanzo (Catania) e per la sua stessa classe di concorso (A009) docenti privi del diritto di precedenza.

11) Poiché, a conclusione dell'iter amministrativo attinente la mobilità territoriale del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2020/2021, la ricorrente non è stata assegnata in nessuno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria domanda di trasferimento, nonostante che la stessa avesse diritto di precedenza nella scelta della sede scolastica di lavoro ex art. 33, commi V e VII, Legge 104/92, quale familiare convivente e unico referente del padre, Vincenzo Costanzo, disabile in situazione di gravità, non ricoverato, la stessa è impossibilitata a prestare assistenza



allo stesso, siccome costretta a prestare servizio presso l'Istituto Majorana-Giorgi di Genova, ossia ad oltre 1200 km di distanza da casa.

* * *

È, pertanto, diritto e interesse della Prof. Tosca Maria Costanzo adire Codesto Ill.mo Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di precedenza ex art. art. 33, commi V e VII, Legge 104/92 e l'assegnazione di una cattedra, anche in sovrannumero, presso un istituto scolastico secondario di secondo grado sito nel Comune di Acireale e, comunque, nella Provincia di Catania o, in subordine, nella Provincia di Messina, Siracusa o Ragusa, al fine di poter assistere l'anziano padre, disabile in situazione di gravità, affidando l'accoglimento del proprio ricorso alle seguenti considerazioni in linea di

DIRITTO

I) Violazione dell'art. 33 Legge 104/92 – violazione dell'art. 601 D.Lgs. n. 297/94 – violazione degli artt. 2, 3, 4, 38 e 97 Cost. e dell'art. 8 C.E.D.U.– nullità dell'art. 13 CCNI Mobilità e delle clausole contrattuali contrastanti con l'art. 33 della Legge 104/92 – diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale con precedenza per assistenza al padre con handicap grave

Appare evidente che ragione – pur non esplicitata dal Ministero dell'Istruzione – della iniqua esclusione della ricorrente e, dunque, del mancato accoglimento della sua richiesta di trasferimento per assistere il padre disabile grave, sia da ravvisarsi nell'incomprensibile assetto regolamentare che il Ministero dell'Istruzione continua ad applicare in merito al mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale per i docenti che assistono, quali referenti unici, i parenti entro il secondo grado dichiarati disabili gravi; ciò in pretesa applicazione del CCNI Mobilità richiamato dall'O.M. n. 182/2020, ma in palese violazione della norma imperativa di cui all'art. 33 Legge 104/92, nonché dell'art. 601



D.Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), del fondamentale diritto alla salute ex art. 32 Cost., del diritto al lavoro ex art. 4 Cost., dei principi costituzionali di solidarietà sociale (artt. 2 e 38 Cost.), di parità di trattamento e uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), nonché dell'art. 8 C.E.D.U. che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e nonostante la copiosa ed uniforme giurisprudenza uniformatasi sul punto.

Più precisamente, al fine di motivare la fondatezza del presente ricorso, occorre muovere dal disposto dell'art. 33, comma V, della Legge n. 104/92, a norma del quale *“il lavoratore di cui al comma 3 [ossia, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado] ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

Di contro, il CCNI del 6 marzo 2019 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A per il triennio 2019/2022 (doc. 12), richiamato nell'O.M. n. 182 del 23 marzo 2020 (doc. 2), non prevede il predetto diritto di precedenza ex art. 33, comma V, L. 104/92, per il personale docente che inoltra domanda di trasferimento interprovinciale per assistere il proprio genitore disabile grave, prevedendola soltanto per la mobilità provinciale e, con riguardo a quella interprovinciale, esclusivamente in favore dei genitori e/o dei tutori di minori disabili gravi, nonché dei coniugi di disabili gravi.

Più precisamente, l'art. 13, comma I, punto IV, del citato CCNI Mobilità, rubricato *“Assistenza ... da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità”*, al comma III, riconosce il diritto di precedenza *de quo*, *“limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al*



solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”, quindi escludendo espressamente la fase III (movimenti interprovinciali).

La disposizione prosegue stabilendo che “nei trasferimenti interprovinciali [c.d. fase III] è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela [...] e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”.

Inoltre, il successivo art. 14, rubricato “Assistenza ai familiari disabili”, stabilisce che “il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità”.

È già evidente la disparità di trattamento riservata ai figli referenti unici di genitori disabili, in spregio al disposto del sopracitato art. 33 della L. 104/92, la cui applicazione al personale scolastico è peraltro ribadita dall’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94 (T.U. Scuola), a norma del quale “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”, senza possibilità di discriminazione o differenziazione alcuna.

Ma la disparità, nel caso di specie, è anche un’altra.

Come visto, le operazioni di mobilità sono state scandite dall’art. 6 del CCNI Mobilità in tre distinte fasi (fase I: trasferimenti all’interno del Comune – fase II: trasferimenti tra Comuni della stessa Provincia – fase III: mobilità interprovinciale), stabilendo un



illegittimo e discriminatorio ordine di precedenza tra le stesse.

In altri termini, le richieste di trasferimento avanzate dai docenti, anche senza diritto di precedenza, nel medesimo Comune o nella medesima Provincia, vengono soddisfatte prima di quelle di trasferimento interprovinciale avanzate dai docenti beneficiari di priorità di legge.

Tale illegittimo e discriminatorio sistema ha comportato che, nel caso di specie, siano state trattate prima le richieste di mobilità provinciale ed interprovinciale proposte dai docenti già in servizio presso la Provincia di Catania, tra cui, solo uno avente diritto di precedenza (v. doc. 10 A).

Peraltro, come si evince dal bollettino *sub* doc. 10 A, due docenti privi di diritto di precedenza *ex lege*, hanno ottenuto il trasferimento in istituti di scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Catania, mentre altri tre docenti privi di diritto di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento infraprovinciale.

Inoltre, come si evince dal bollettino *sub* doc. 10 B, un docente (Giovanna Vienna) ha ottenuto il trasferimento interprovinciale da Bronte a Palermo, lasciando libera la cattedra su posto comune A009 presso l'Istituto "Ven. Ignazio Capizzi" di Bronte (CT), che ben avrebbe potuto essere assegnata alla ricorrente in accoglimento della sua domanda di mobilità.

Quindi, l'applicazione dell'illegittima contrattazione collettiva di mobilità ha determinato la violazione del diritto di precedenza *ex art.* 33 L. 104/92 ed *ex art.* 601 T.U. Scuola, della docente Tosca Maria Costanzo, costringendola a rimanere in servizio presso l'Istituto Majorana-Giorgi di Genova, con conseguente impossibilità per la stessa di assistere il proprio padre, riconosciuto disabile grave.

Occorre, qui, rimarcare come la ricorrente sia l'unica figlia convivente e referente unica del padre, Vincenzo Costanzo, il quale versa in grave stato di salute, è stato dichiarato disabile in situazione di gravità (v. doc. 5 e 6) e non è in grado di



attendere agli atti quotidiani della vita per via del suo stato cachettico, del suo essere allettato, sottoposto a ossigenoterapia continua a causa della sua grave insufficienza respiratoria cronica, nonché impossibilitato alla deambulazione autonoma.

Per completezza, si evidenzia che la moglie del signor Vincenzo Costanzo, nonché madre della ricorrente, signora Agata Reitano, nata ad Acireale (CT) il 6 febbraio 1948, per via dell'anziana età e del proprio stato di salute compromesso (si veda, a tal fine, la documentazione medica *sub* doc. 20, da cui emerge come la paziente sia sottoposta, tra l'altro, a terapie farmacologiche psichiatriche – si fa, inoltre, presente che la signora è affetta da una fase iniziale di morbo di Alzheimer, di cui non è possibile produrre documentazione medica, per via del blocco delle visite determinato dall'emergenza sanitaria in corso), non è minimamente in grado di fornire adeguata e continua assistenza al proprio marito, né tanto meno di sopperire all'assenza della figlia.

È, pertanto, incontrovertibile – ed è stato anche documentalmente dimostrato e, peraltro, non è neppure mai stato contestato dall'Amministrazione resistente – che la ricorrente abbia il diritto di precedenza sancito dall'art. 33 della L. 104/92, come espressamente richiamato anche dall'art. 601 del T.U. Scuola, essendo l'unica figlia convivente e referente unica del signor Vincenzo Costanzo.

Quindi, la ricorrente, rispetto ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi scolastica della Provincia di Catania per la medesima classe di concorso A009, ma senza precedenza alcuna, godeva e gode di precedenza assoluta, risultando del tutto irrilevante il punteggio dalla stessa posseduto rispetto a costoro (comunque, in alcuni casi, superiore).

È, parimenti, evidente l'illegittimità dell'operato (anche discriminatorio) dell'Amministrazione resistente sulla base di una clausola contrattuale (l'art. 13 CCNI Mobilità) palesemente nulla per contrasto con norme imperative (quali



pacificamente sono l'art. 33 L. 104/92 e l'art. 601 D.Lgs. n. 297/94, che attribuiscono precedenza assoluta nella scelta della sede, tra gli altri, ai figli referenti unici, che assistono i genitori in situazione di disabilità grave) e con i già menzionati principi e diritti di rango sia costituzionale sia comunitari, ed in particolare, del diritto alla salute (art. 32) e dei principi costituzionali di solidarietà sociale (artt. 2 e 38 Cost.), di parità di trattamento e uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), nonché dell'art. 8 C.E.D.U. che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I diritti tutelati dalla Legge n. 104/92, i cui artt. 21 e 33 sono espressamente richiamati dall'art. 601 del Testo Unico Scuola, sono il diritto al rispetto della dignità umana, il diritto di libertà e autonomia delle persone handicappate, il diritto alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i diritti di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana, ivi compresi i diritti civili, politici e patrimoniali, e non possono mai essere legittimamente compressi per mere – nel caso di specie, peraltro, sconosciute, inesistenti e mai indicate – esigenze organizzative della P.A.

La disciplina contenuta nella Legge n. 104/92, è volta al perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, ad assicurare servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché alla tutela giuridica ed economica della persona handicappata, anche attraverso la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della stessa (cfr. art. 1, l. 104/92).

Ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/92, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, *“ha diritto a scegliere la sede di lavoro più*



vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede” (Cass. Civ. n. 25379/2016).

Come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psicofisica del portatore di handicap, nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti” (Cass. Civ. n. 7945/2008).*

La *ratio* della norma in esame è, dunque, quella di assicurare la centralità del ruolo della famiglia nell’assistenza del disabile, in quanto *“l’agevolazione è rivolta ad evitare che la persona handicappata resti priva dell’assistenza in relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste, in modo che possa risultare compromessa la sua tutela psicofisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività” (Corte Cost. n. 19/2009).*

In altri termini, la *ratio legis* non è quella di concedere benefici al docente, ma di garantire al parente affetto da handicap gravi, l’imprescindibile e necessaria assistenza del proprio familiare.

Sulla base di tale *ratio*, la giurisprudenza è ormai solidamente orientata anche a ritenere sussistente il diritto al trasferimento del docente che presti assistenza al parente disabile, senza che sia neppure necessaria la convivenza con il disabile, essendo sufficiente una assistenza affettiva (cfr. Trib. Asti nella causa R.G. n. 671/2018; cfr. anche Trib. Pisa n. 27/2018)

L’unico limite al diritto del lavoratore può essere rappresentato dall’esistenza di comprovate specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento di



interessi, tenuto conto del grado di invalidità psico-fisica del familiare assistito (nel caso di specie, al 100%), risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Quindi, *“non qualsiasi esigenza del datore di lavoro [è] idonea a comprimere il diritto del disabile, perché, altrimenti, questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”* (Trib. Vercelli, ord. 12 gennaio 2017), tanto più se si considera che *“i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992”* (Cass. Civ. n. 25379/2016).

In altri termini, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità, al fine di ottenere l’attribuzione ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può essere limitato solo in presenza di comprovate esigenze organizzative ed economiche tali per cui, l’esercizio del predetto diritto possa comportare “un danno per la collettività” (Cass. Civ. n. 12692/2002; Cass. Civ. n. 829/2001), ciò che, nel caso di specie, non è neanche astrattamente configurabile.

Ne deriva, pertanto, che, nel caso di specie, qualsiasi sede libera e disponibile, anche in sovrannumero, doveva essere messa a disposizione della Prof. Costanzo, senza alcuna distinzione tra fase provinciale ed interprovinciale.

Del resto, la nozione di “posto richiedibile” è fornita dalla postilla in calce all’art. 13, punto V, del CCNI Mobilità, secondo cui “per posto richiedibile si intende l’esistenza nel Comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo”.



In altri termini, è lo stesso CCNI che, laddove attribuisce il diritto di precedenza *de quo*, lo attribuisce in modo assoluto, a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra (e, dunque, anche in soprannumero), condizionandolo soltanto – ovviamente – all'esistenza di un istituto scolastico *in loco* (ciò che, nel caso di specie, è pacifico).

Ciò che è illogico, ingiusto e contrario alle norme imperative di cui all'art. 33 L. 104/92 e all'art. 601 T.U. Scuola, è discriminare alcuni disabili rispetto ad altri, ritenendoli non meritevoli di tutela.

In altri termini, non vi è alcuna disposizione normativa interna o comunitaria che consenta di distinguere i disabili o che giustifichi una norma contrattuale, che ritenga degna di maggiore tutela la condizione di un disabile (figlio o coniuge), rispetto ad un altro (genitore).

In altri termini ancora, caratterizzandosi come disposizione attuativa di principi costituzionali, l'art. 33 della L. 104/92, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, la quale, peraltro, si presenta gerarchicamente subordinata alla legge

Sul punto, la giurisprudenza anche di Codesto Ill.mo Tribunale adito è pacifica, costante, consolidata e uniforme.

A titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti pronunce:

- con ordinanza cautelare n. cronol. 2701/2019 del 5 agosto 2019 (doc. 13), resa da Codesto Ill.mo Tribunale in relazione ad un caso del tutto simile a quello in esame (mancata attribuzione del diritto di precedenza ex Legge 104/92, per la mobilità interprovinciale, sulla scorta delle illegittime previsioni del CCNI Mobilità) , il Giudice ha correttamente ritenuto che *“la norma pattizia [art. 13 del CCNI Mobilità] svuota di contenuto l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 in forza del quale il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo*



consenso”, ed ha *“dichiara[to] il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, nella provincia di Siracusa”*;

- il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 88/2018, ha accertato e dichiarato il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/92, di una ricorrente che forniva assistenza a familiare portatore di handicap, la quale aveva *“diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*, disapplicando gli artt. 13-14 del C.C.N.I. mobilità del 2017, siccome affetti da nullità (v. sentenza Corte d'Appello di Genova, n. 306 del 17 giugno 2019, *sub* doc. 14; si veda anche, sul punto, commento a ordinanza Trib. La Spezia del 14 novembre 2017, *sub* doc. 15);

- lo stesso Tribunale della Spezia, con un'ordinanza resa all'esito di un procedimento d'urgenza in data 14 novembre 2017, in un caso di mobilità, ha precisato che una limitazione al diritto di scelta della sede *ex art. 33 L. n. 104/92*, anche qualora fosse motivata da comprovate *“esigenze relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'istituzione scolastica”*, comporterebbe uno sbilanciamento, *“dando una inammissibile ed eccessiva preponderanza agli interessi organizzativi del datore di lavoro rispetto quelli attinenti alla sfera della persona propri del lavoratore che assiste il familiare disabile in condizioni di gravità”* (nel caso di specie, il Tribunale della Spezia ha ritenuto nullo e disapplicato per contrasto con le norme di legge, le disposizioni contenute nell'art. 13, capo V, CCNI 2016, laddove, per il docente che assiste il familiare disabile in qualità di referente unico, immotivatamente limita la precedenza alla sola fase A della mobilità, con esclusione delle altre);

- con ordinanza del 30 agosto 2018 (doc. 16), il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, accogliendo il ricorso cautelare e di merito depositato da una docente di scuola secondaria di secondo grado, che, sulla premessa di essere stata assunta a



tempo indeterminato su posto di sostengo con titolarità nella provincia di Roma e assegnazione provvisoria a Lipari, aveva agito al fine di *“ottenere in via d’urgenza l’accertamento del proprio diritto alla precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992 quale referente unico della madre con grave disabilità, e il conseguente trasferimento presso l’ambito 0016 o 0015 della provincia di Messina anche in soprannumero”*, ha ritenuto nulle *“le disposizioni pattizie, meno favorevoli”*, contenute nel vigente CCNI (che *“riconosce la precedenza al figlio referente unico che assiste il genitore disabile nei trasferimenti provinciali, mentre in quelli interprovinciali solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria”*), in quanto *“si pongono in contrasto con la suddetta norma imperativa”*, ed ha ordinato al M.I.U.R. *“di provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente a far data dall’a.s. 2018/2019 presso l’Ambito Sicilia 0015 o uno degli altri indicati in domanda, secondo l’ordine prescelto”*;

- il Tribunale di Cosenza, con due ordinanze del 21 agosto 2019, la n. 14557/5019 (doc. 17) e la n. 14559/2019 (doc. 18), ha accolto i ricorsi d’urgenza proposti da due insegnanti referenti uniche di genitori con disabilità grave, riconoscendo loro il diritto alla precedenza ex art. 33, comma V, Legge n. 104/92, in sede di mobilità interprovinciale e così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI mobilità, ossia l’art. 13, punto IV, e l’art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza nei trasferimenti provinciali, limitandone l’operatività nell’ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie, evidenziando come tali norme contrattuali determinino *“un evidente trattamento discriminatorio tra i docenti, in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle*



cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è referente unico”;

- il medesimo Tribunale di Cosenza, con una recente sentenza (la n. 174 del 20 gennaio 2020) ha confermato *“l’orientamento formatosi sulla questione (cfr., tra le altre, Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 luglio 2018)”*, ribadendo che *“è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancora di più se il docente è l’unico referente, come nella specie”;*

- anche il Tribunale di Cuneo, con ordinanza n. 354 del 27 febbraio 2019, richiamando consolidata giurisprudenza (Cass. n. 12692/2002; Cass. n. 6117/2005; Cass. m. 9290/2002), ha ritenuto che *“il diritto del lavoratore familiare del disabile può cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa e, nei casi di rapporti di lavoro pubblico, come quello in esame, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede vicinior, grava sul datore di lavoro e, per quanto d’interesse sull’amministrazione, che è tenuto ad allegare e dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l’attuazione del diritto della persona disabile ad un’assistenza continua (cfr Cass. 23857/2017)”*; ha, quindi, disposto la disapplicazione dell’art. 13 CCNI mobilità ed in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dall’insegnante, ha ordinato al M.I.U.R. di riconoscere alla ricorrente l’applicazione del diritto alla precedenza ex art. 33, comma V, Legge 104/92, in riferimento al suo



trasferimento interprovinciale e, quindi, di assegnarla presso una sede viciniora alla sua residenza;

- alla medesima conclusione è giunto il Tribunale di Patti, sia con sentenza n. 941 del 4 luglio 2018, sia con ordinanza del 14 aprile 2020, entrambe rese sempre in relazione a casi di mobilità interprovinciale;

- il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 12 gennaio 2017, ha censurato l'esclusione del diritto di precedenza ex art. 33, comma V, L. 104/92, nelle procedure di mobilità interprovinciale adottate dal Ministero dell'Istruzione, dal momento che *“viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti di cui la legge 104/92 riconosce espressamente la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Il contratto integrativo della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'art. 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che, tuttavia, devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto dei disabili all'assistenza”*;

- il Tribunale di Imperia, in un caso afferente il diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92 spettante a docente vincitore del concorso straordinario per il reclutamento di docenti per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, con ordinanza cautelare n. cronol. 1/2020 del 2 gennaio 2020 (doc. 19) ha ritenuto illegittimo “il mancato riconoscimento” di tale diritto di precedenza in



favore della ricorrente, *“condanna[ndo] il MIUR ad assegnarla, anche in sovrannumero, ad uno degli Istituti Scolastici Primari siti nel Comune di Rapallo o, in mancanza, in altro Comune viciniore”* (in quel caso, Rapallo era il Comune di residenza dell'anziana madre assistita dalla ricorrente, sua figlia ed unica referente).

Alla luce di tutto quanto sopra, e fermo restando che la ricorrente aveva ed ha il diritto di essere trasferita e, quindi, anche in sovrannumero, alla sede di lavoro più vicina al domicilio del genitore disabile, peraltro, corrispondente con la residenza della ricorrente stessa, e, dunque ad una scuola secondaria di secondo grado sita in Acireale, o quanto meno ad una scuola posta nelle immediate vicinanze, da quanto è dato comprendere dai bollettini sub doc. 10 A e 10 B, vi erano, comunque, almeno 6 posti disponibili, per la medesima classe di concorso della Prof. Costanzo (A009), nella Provincia di Catania, nessuno dei quali è stato attribuito, all'esito delle operazioni di mobilità, a docenti aventi diritto di precedenza ex Legge n. 104/92.

Per tali ragioni, l'omessa assegnazione della Prof. Tosca Maria Costanzo, anche in sovrannumero, ad una scuola primaria sita in Acireale o, al più, ad una sede posta in un Comune limitrofo e, comunque, non oltre la circoscrizione provinciale catanese, si appalesa del tutto illegittima e discriminatoria, comportando per la ricorrente stessa l'impossibilità di assistere il proprio padre, essendo costretta a lavorare ad oltre 1200 km da casa.

Il meccanismo contrattuale adoperato dall'Amministrazione resistente, in spregio al disposto di norme imperative (art. 33 L. 104/92 e art. 601 T.U. Scuola), limitando il diritto di precedenza alle sole prime due fasi (infracomunale e infraprovinciale) e mortificandolo in relazione alla terza (interprovinciale), addirittura trattando le domande di mobilità interprovinciale solo una volta esaurite le prime due fasi (nell'ambito delle quali sono disposti i trasferimenti anche di docenti privi di diritto di precedenza alcuno), ha sostanzialmente “azzerato” e snaturato la *ratio* della Legge



n. 104/92 e del bene da questa tutelato, richiamato senza indugi dall'art. 601 D.Lgs. n. 297/94.

Pertanto, tenuto conto che l'art. 40, comma I, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *“nelle materie ... della mobilità ... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”* e che il comma III *quiquies* del medesimo articolo prevede che *“nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 139 e 1419, secondo comma, del codice civile”*, deve ritenersi che il CCNI Mobilità richiamato, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza ex art. 33 Legge n. 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandolo peraltro soltanto ad alcuni gradi di parentela, contrasti con la normativa, di rango superiore, nazionale, costituzionale, europea e internazionale, nonché con l'evoluzione giurisprudenziale sopra esposta, e debba, pertanto, essere disapplicato e sostituito dall'art. 33, commi V e VII, Legge n. 104/92, nonché con l'art. 601 D.Lgs. n. 297/94.

II) In ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia cautelare ex artt. 669 sexies e/o

Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

1) Con riguardo alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto sopra esposto in ordine al diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/92, alla precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale e, dunque, all'assegnazione di una cattedra, anche in sovrannumero, presso un istituto scolastico secondario di secondo grado sito nel Comune di Acireale o in altro Comune il più possibile vicino al domicilio *de quo*, al fine di poter assistere l'anziano padre, disabile in situazione di gravità.



2) Con riguardo alla sussistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio subito dalla ricorrente a causa dell'illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza nella procedura di mobilità in questione, e la conseguente illegittima mancata assegnazione presso una delle sedi richieste, è attuale, concreto, grave e irreparabile.

Nello specifico, tale danno si concreta nell'ingiusta permanenza in una sede (Genova, Istituto Majorana-Giorgi) lontana oltre 1.200 km dal luogo in cui la ricorrente risiede (Acireale) con la propria famiglia, ed in particolare con il padre, persona anziana e disabile, riconosciuto invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma III, Legge 104/92 (v. docc. 5 e 6), a cui l'esponente, quale parente e unica referente, presta cura e assistenza.

L'ingiusta ed illegittima mancata assegnazione presso una delle sedi prescelte in sede di mobilità, inficia totalmente la possibilità della ricorrente di assistere e curare il padre, vanificando la *ratio* della normativa citata che mira a realizzare la tutela piena del soggetto disabile e, al contempo, a salvaguardare l'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile (Corte Cost. n. 203/2013).

È, altresì, evidente che si tratta di un pregiudizio che, attenendo ai fondamentali valori della persona umana, alla tutela della salute e all'adempimento dei doveri di solidarietà familiare ex artt. 32 e 2 Cost., non ha carattere patrimoniale e, quindi, è insuscettibile di ristoro per equivalente.

Peraltro, i tempi fisiologici del processo ordinario, finirebbero con l'aggravare tale ingiusto danno in nessun modo ristorabile.

Aggiungasi che il contesto di emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19, e che in questi giorni sta rapidamente peggiorando in tutto il Paese, ulteriormente giustifica la necessità di un provvedimento di urgenza



che consenta alla ricorrente di poter effettivamente prestare al proprio padre tutta l'assistenza e le cure di cui lo stesso abbisogna.

Ciò anche in considerazione delle note restrizioni e limitazioni, anche ai servizi essenziali, nonché alla possibilità di avvalersi dell'opera di persone estranee al proprio nucleo familiare, che conseguono allo stato di emergenza in corso.

In ricorsi analoghi al presente, la giurisprudenza ha avuto modo affermare che il danno è rappresentato dalla stessa negazione del diritto e che, con riferimento al requisito del *periculum*, esso sia *in re ipsa* se *“rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi (...) che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore”* (Trib. Ravenna, Sez. Lav., ord. nn. 3684/2016 e 443/2017), ed insuscettibile di piena riparazione per equivalente all'esito di un ordinario giudizio di cognizione (Trib. Venezia, Sez. Lav., ord. n. 6962/2016).

Nella recente ordinanza cautelare n. cronol. 1/2020 del 2 gennaio 2020 (doc. 19), il Tribunale di Imperia, Sez. Lavoro, in punto di valutazione della sussistenza del *periculum* tutelabile nelle forme di cui all'art. 700 c.p.c., ha osservato *“come la irreparabilità del pregiudizio [...] vada intesa come ragionevole pericolo del determinarsi di una lesione ad un proprio diritto non altrimenti risarcibile se non con lo specifico provvedimento richiesto cautelaramente, non sussistendo, per contro, un pregiudizio irreparabile laddove siano in discussione solo aspetti di carattere prettamente economico”*, ed ha ritenuto che l'impossibilità, per la docente interessata, di assistere la propria madre disabile a causa mancata assegnazione presso un istituto sito nel Comune/Provincia di residenza, integrasse *“un concreto*



pericolo di danno imminente, grave, irreparabile e non tutelabile per equivalente al diritto della medesima [docente] a prendersi cura dell'anziana madre".

Così è anche nella fattispecie, essendo evidente che **la permanenza (illegittima) della docente Costanzo presso una sede scolastica sita a circa 1.200 km di distanza rispetto al comune di residenza della medesima e del padre disabile, rende impossibile (e, quindi, lede integralmente, immediatamente ed irreparabilmente) il diritto della ricorrente a prestare cura ed assistenza al padre, e che tale pregiudizio, nelle more del processo, non potrebbe che ulteriormente acuirsi ed aggravarsi, con conseguente frustrazione dell'effettività della tutela giurisdizionale richiesta.**

In sostanza, è evidente che soltanto l'invocata tutela cautelare può impedire il protrarsi di tale gravissimo ed irreparabile pregiudizio.

Di contro, l'assegnazione della ricorrente ad una sede scolastica della Provincia di Catania, potendo essere disposta in sovrannumero, non entrerebbe neppure in conflitto con la posizione di terzi, i quali non rischierebbero neppure di essere trasferiti altrove.

Sicché devono ritenersi sussistenti i presupposti per la sua concessione.

* * *

III) Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai controinteressati ex art. 151 c.p.c.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale di assegnazione presso una delle sedi indicate dall'esponente nella domanda di mobilità per l'a.s. 2020/2021.

Alla luce di ciò, appare evidente il numero notevole (e nemmeno definibile a priori) di potenziali soggetti aventi la qualifica di controinteressati, ai quali, secondo il prevalente orientamento dei Tribunali del lavoro, andrebbe notificato il ricorso.



Dal momento che tale platea di potenziali controinteressati non è nemmeno identificabile a priori e che, comunque, per la ricorrente, risulta impossibile acquisire le informazioni relative ai dati personali ed agli indirizzi di residenza degli stessi, con conseguente impossibilità di procedere ad una notifica del presente ricorso a tali soggetti nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica mediante pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione (www.istruzione.it) e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzioneeliguria.it), e per la Sicilia (www.usr.sicilia.it).

Trattasi di siti internet accessibili a tutti e costantemente consultati dai docenti, dal momento che costituiscono il principale mezzo di comunicazione ufficiale e di pubblicazione dei provvedimenti del Ministero e delle Autorità Scolastiche.

Quanto sopra è conforme al recente orientamento giurisprudenziale, sia civile, sia amministrativo, che ha più volte disposto la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, proprio quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, e certamente più efficace ed idonea allo scopo (TAR Lazio n. 176/2009 e n. 177/2009).

Del resto, l'art. 151 c.p.c. conferisce al Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notifica *“sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*, purchè con modalità *“tali da non compromettere il diritto di difesa e al contraddittorio”* (Cass. Civ. n. 13868/2002; Cass. Civ. n. 3286/2006).

Peraltro, nel caso di specie, la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non appare idonea allo scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della*



Gazzetta Ufficiale, nei quali il suo del ricorso viene pubblicato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 106).

Si insiste, pertanto, in conformità a quanto sopra.

* * *

Tanto premesso e ritenuto, la Prof. Tosca Maria Costanzo, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previi gli incombenti di rito, previa autorizzazione, ove ritenuto necessario, alla notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del M.I. e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie tutte del caso,

1) In via cautelare, con decreto *inaudita altera parte ex* art. 669 *sexies* comma II, c.p.c. ovvero, in subordine, con ordinanza, previa fissazione di udienza per la discussione dell'istanza cautelare, adottare i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze della fattispecie in esame, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza di disporre, per l'a.s. 2020/2021, l'assegnazione della Prof. Tosca Maria Costanzo (CSTTCM72T52L219Y) presso una sede scolastica secondaria di secondo grado della Provincia di Catania, possibilmente sita in Acireale o nel Comune più vicino possibile a tale domicilio, o, comunque, presso una delle altre sedi indicate nella sua domanda di trasferimento;



2) Di conseguenza, in via cautelare (anticipatoria) e nel merito, previo, ove occorra, accertamento e declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni provvedimento e/o disposizione regolamentare e/o normativa contraria, ed in particolare, previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione del vigente CCNI Mobilità, nella parte in cui nega al docente il diritto di precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per l'assistenza in qualità di referente unico al genitore disabile grave convivente, accertare e dichiarare il diritto della Prof. Tosca Maria Costanzo (CSTTCM72T52L219Y) ad essere movimentata nella Provincia di Catania, possibilmente presso un istituto scolastico secondario di secondo grado sito in Acireale o nel Comune più vicino possibile a tale domicilio,, o, comunque, presso una delle sedi da essa indicate nella sua domanda di trasferimento, con precedenza assoluta, in quanto assistente il padre disabile grave, ai sensi dell'art. 33, commi V e VII, Legge n. 104/92;

3) Conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti, secondo le rispettive attribuzioni, di disporre il trasferimento della ricorrente, per l'anno scolastico in corso 2020/2021, in una sede scolastica secondaria di secondo grado della Provincia di Catania, possibilmente sita in Acireale o nel Comune più vicino possibile a tale domicilio, o, comunque, presso una delle altre sedi indicate in domanda;

4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi direttamente in favore dei difensori, Avv. Valeria Gritti e Avv. Luca Violato, che si dichiarano antistatari”.

In via istruttoria

Ove ritenuto necessario, si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito, voglia, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alle Amministrazioni convenute l'esibizione e la produzione in giudizio:



- a) del fascicolo personale della ricorrente;
- b) degli elenchi di tutti i posti disponibili, per la classe di concorso A009, presso istituti scolastici secondari di secondo grado, siti nella Provincia di Catania e, ove occorra, anche nelle Province di Messina, Ragusa, Siracusa;
- c) di ogni ulteriore documento e/o atto amministrativo utile ai fini del decidere.

Si producono:

- 1) con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in data 30 novembre 2015;
- 2) ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020;
- 3) domanda di trasferimento interprovinciale tramite il portale “Istanze Online”;
- 3 A) All. 1 “Allegato D Scuola Secondaria”;
- 3 B) All. 2 “Allegato F dichiarazione di servizio continuativo”;
- 3 C) All. 3 “Dichiarazione legge 104”
- 3 D) All. 4 “Legge 104 relazione CTU e Omologa Giudice”;
- 3 E) All. 5 “Pluridichiarazione sostitutiva”
- 4 A) certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia di Vincenzo Costanzo;
- 4 B) certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia di Tosca Maria Costanzo;
- 5) decreto di omologa del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 18 dicembre 2019;
- 6) relazione di ATP del 18 luglio 2019;
- 7) domanda di trasferimento interprovinciale trasmessa a mezzo PEC;
- 8) comunicazione punteggio da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Genova;
- 9) comunicazione MI risultato del movimento procedura di mobilità a.s. 2020/2021;
- 10 A) bollettino movimenti ambito provinciale di Catania;
- 10 B) bollettino movimenti ambito provinciale di Palermo;



- 11) bollettino movimenti ambito provinciale di Genova;
- 12) CCNI del 6 marzo 2019;
- 13) ordinanza cautelare Tribunale di Genova n. cronol. 2701/2019 del 5 agosto 2019;
- 14) sentenza Corte d'Appello di Genova, n. 306 del 17 giugno 2019
- 15) commento a ordinanza Trib. La Spezia del 14 novembre 2017
- 16) ordinanza Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 30 agosto 2018;
- 17) ordinanza Tribunale di Cosenza n. 14557/5019;
- 18) ordinanza Tribunale di Cosenza n. 14559/2019;
- 19) ordinanza cautelare Tribunale di Imperia n. cronol. 1/2020 del 2 gennaio 2020;
- 20) documentazione medica di Agata Reitano.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che sconta il pagamento di un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Con osservanza.

Chiavari, 2 novembre 2020.

Avv. Valeria Gritti

Avv. Luca Violato

